

REGOLAMENTO SERVIZIO FORESTERIA

Art. 1 – Norme di riferimento

L'ADISU Puglia in attuazione dell'art. 3 della Legge Regionale 27 giugno 2007, n. 18 e successive modifiche e del "Regolamento Servizio abitativo" approvato con la deliberazione consiliare n. 29 del 27 luglio 2016, eroga il servizio foresteria.

Art. 2 – Destinatari del servizio

Il servizio Foresteria è destinato a:

- a) studenti iscritti ad un Ateneo o a un Istituto per l'Alta Formazione Artistica e Musicale italiani/esteri, presenti in Puglia per motivi di studio o di ricerca, da dichiarare con apposita autocertificazione;
- b) coniuge, genitori, fratelli e sorelle dello studente assegnatario di alloggio come da autocertificazione dello studente stesso; non potranno essere ospitati contemporaneamente più di due parenti e per un periodo superiore ad una settimana.
- c) altri utenti temporaneamente presenti in Puglia per motivi di studio o per incarichi accademici con l'Università o le istituzioni dell'AFAM, comprovati da idonea documentazione.

Art. 3 – Cause di esclusione

Non sono ammessi al servizio gli studenti che:

- a) abbiano pendenze economiche con l'ADISU alla data di presentazione della richiesta;
- b) siano incorsi in provvedimenti disciplinari sanzionati con la sospensione dal beneficio del servizio abitativo;
- c) siano incorsi in provvedimenti di revoca della borsa di studio per effetto di falsa dichiarazione.

Art. 4 – Presentazione richiesta

La richiesta del Servizio Foresteria deve essere effettuata esclusivamente utilizzando l'apposito form presente sul sito istituzionale dell'Agenzia; non si accettano prenotazioni telefoniche.

Il richiedente dovrà produrre una scansione del documento di identità in corso di validità e fornire i dati anagrafici, data del check in e del check out e ogni altra informazione di cui all'art. 2, lett. a), b) o c).

Art. 5 – Assegnazione dei posti alloggio e durata

La disponibilità di posti alloggio da assegnare ad uso foresteria è subordinata al soddisfacimento delle esigenze degli studenti fuori sede delle graduatorie ADISU.

Nelle assegnazioni del servizio foresteria si terrà conto dell'ordine di arrivo delle richieste; tuttavia l'esistenza di gravi motivi familiari (malattia dello studente, ecc.), da documentarsi all'atto della richiesta, potrà costituire titolo prioritario di assegnazione.

Ogni singolo soggiorno non potrà avere, di norma, una durata inferiore a tre giorni né superiore a 30 giorni consecutivi.

Art. 6 – Modalità di erogazione

Al momento dell'accettazione del posto alloggio, l'assegnatario deve presentare all'incaricato un documento di riconoscimento valido, attestazione di pagamento del soggiorno e copia dell'email di conferma della prenotazione.

La stanza deve essere lasciata libera entro le ore 10,00 del giorno successivo all'ultimo pernottamento previsto.

Il comportamento dell'ospite deve essere improntato all'osservanza del "Regolamento servizio abitativo" dell'Agenzia, che verrà consegnato all'ospite all'atto dell'assegnazione della stanza.

La responsabilità di eventuali danni provocati ricade sull'assegnatario del servizio. L'ADISU non si assume alcuna responsabilità in caso di furti o sottrazione di oggetti di valore.

Art. 7 – Pagamento del servizio alloggio

Il versamento della quota dovuta dovrà essere effettuato prima dell'accettazione del relativo posto alloggio mediante c/c postale, bonifico bancario o altro strumento elettronico di pagamento. Non si accettano pagamenti in contanti.

Le tariffe, per ciascun ospite, sono così stabilite:

Camera in Residenza tipologia A (1)	tariffa giornaliera	tariffa mensile
Singola	€ 20,00	€ 400,00
Doppia uso singola	€ 30,00	€ 500,00
Doppia	€ 15,00	€ 300,00

Camera in Residenza tipologia B (2)	tariffa giornaliera	tariffa mensile
Singola	€ 15,00	€ 300,00
Doppia uso singola	€ 20,00	€ 400,00
Doppia	€ 10,00	€ 250,00

Gli importi suindicati si intendono al netto di ogni imposta dovuta per legge.

Al termine del soggiorno sarà rilasciata ricevuta fiscale/fattura dell'importo corrisposto.

Art. 8 – Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione sono destinati al complesso delle operazioni, svolte con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate all'assegnazione dei posti alloggio. La resa dei dati richiesti è obbligatoria per l'assegnazione dei posti alloggio. L'Agenzia procede al trattamento, potendosi avvalere di eventuali società, enti o consorzi che svolgano attività di elaborazione dati funzionali a quella dell'ADISU anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, dei dati personali degli utenti per i fini istituzionali. All'interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo in argomento.

Titolare del trattamento dei dati, riguardanti i benefici erogati dall'ADISU, è l'Agenzia con sede in Via G. Fortunato,4/g – Bari.

Art. 9 – Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2016 e, contestualmente, viene abrogato il precedente regolamento. Per quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia elencate all'art. 1 e, in quanto applicabile, alle disposizioni previste dal Bando benefici e servizi dell'Agenzia.

Elenco Residenze

(1) Tipologia A

- Residenza “A. Fraccacreta” - Largo Fraccacreta - Bari
- Residenza ex-CUM - via Amendola, 165 - Bari
- Residenza “M. Mazzei” - via Giuseppe Maria Galanti - Foggia
- Residenza “F. Marcone” - via Alfredo Guglielmi, 8 - Foggia

(2) Tipologia B

- Residenza “R. Dell’Andro” - via Camillo Rosalba, 55 - Bari
- Residenza “B. Petrone” - via Salvemini, 2/A - Bari
- Residenza “Diomede Fresa” - via Colaianni, 24 - Bari
- Residenza “V. Starace” - via Carabinieri G. Del Conte, 6 - Bari
- Residenza "Angelo Rizzo" – via Adriatica - Lecce
- Residenza "Maria Corti" – via Lombardia - Lecce
- Residenza "Ennio De Giorgi" – via dei Salesiani - Lecce
- Residenza "Lopez y Royo" – via del Mare, Monteroni di Lecce